

# Con la rivoluzione del forfettario superabili le vecchie opzioni

## FLAT TAX

**Il vincolo triennale per chi è in regime semplificato non è considerato più valido**

**Da chiarire i tempi per cancellare le eventuali cause ostantive**

**Giorgio Gavelli**

Per i contribuenti interessati al regime forfettario – nella sua nuova “veste” risultante dalle modifiche operate dalla legge 145/2018 – è di estrema attualità la verifica circa eventuali ostacoli che il sistema pone alla provenienza da altri regimi applicati negli anni precedenti. La situazione (descritta dalla tabella pubblicata in pagina) è abbastanza variegata; ma, all'atto pratico, se il contribuente ha i requisiti di accesso previsti, il passaggio dovrebbe essere possibile. Vediamo perché, in attesa delle risposte che arriveranno da Telefisco 2019.

Chi era già forfettario nel 2018 può permanere nel regime anche nel 2019, nonostante abbia nell'anno precedente superato i “vecchi” limiti di ricavi/compenzi – distinti per


gruppo di attività – e purché sia stato rispettato il nuovo “paletto” dei 65mila euro annui. In modo analogo dovrebbe concludersi per chi è incorso in una delle pregresse cause di esclusione ora superate, legate all'ammontare dei beni strumentali e all'importo del reddito prodotto a titolo di lavoro dipendente o assimilato. Il vero problema, in questi casi, è la presenza di una delle nuove cause ostantive (partecipazione di controllo in Srl con attività riconducibile e fatturazione prevalente ad un datore di lavoro attuale o passato), con l'Agenzia che è chiamata a chiarire la decorrenza dell'esclusione. In proposito, una soluzione condivisibile pare quella di riconoscere uno scoglio all'entrata per chi intende aprire la partita Iva, ma di consentire a chi è già attivo nel regime di liberarsi della causa entro il 31 dicembre 2019, in applicazione dell'articolo 1, comma 71 della legge 190/2014.

I contribuenti che nell'anno passato erano ancora nel regime dei “minimi” potrebbero ipotizzare di passare al forfait, in particolare laddove l'età non consenta di fruire ancora a lungo di una aliquota 5% di “default”. In presenza dei requisiti, non dovrebbero esserci ostacoli legati alle eventuali opzioni esercitate.

Il caso più comune è quello del contribuente semplificato nel 2018 che, in virtù della nuova soglia di proventi a 65mil euro, rispetta tutti i paletti per il forfait. L'attenzione è puntata su chi ha optato per il semplificato negli ultimi due periodi d'imposta (2017 e 2018) e sull'eventuale vincolo triennale che impedirebbe di applicare il forfait nel 2019 (ed eventualmente nel 2020). Tale vincolo, in realtà, non dovrebbe sussistere, stando a quanto affermato dall'Agenzia nella risoluzione 64/E/2018 (si veda «Il Sole 24 Ore» del 23 gennaio), confermato recentemente in un incontro pubblico.

Per il contribuente che nel 2018 ha applicato il regime ordinario, i problemi principali nascono dalla scelta esercitata nell'ultimo biennio che, secondo le regole generali sulle opzioni (Dpr 442/1997), impedirebbe il passaggio ad altro regime. Tuttavia, i significativi mutamenti della disciplina del forfettario dovrebbero indurre le Entrate a riconoscere in questo caso quanto previsto dall'articolo 1 del decreto nell'ipotesi di modifica del sistema in conseguenza di nuove disposizioni normative, ossia l'azzeramento dell'opzione e la possibilità, fermi restando tutti i requisiti, di fare ingresso nel forfait dal 2019.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



## La griglia dei regimi fiscali

Come il regime fiscale adottato nel 2018 incide sull'opzione forfait per il 2019

REGIME 2018	PASSAGGIO AL FORFAIT 2019
<b>FORFETTARIO</b>	<p>Preso atto che:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- le cause di esclusione eliminate non sono più ostative;</li><li>- il superamento nel 2018 del vecchio limite di ricavi/compensi non è rilevante se non si è superato il nuovo limite di 65.000 euro.</li></ul> <p>Il vero problema riguarda la decorrenza degli effetti di eventuali cause ostative introdotte dalla legge 145/2018 e che il contribuente già poteva presentare nel 2018. Il comma 71 della legge 190/2014 prevede che il verificarsi di una fattispecie di esclusione determina l'uscita "a partire dall'anno successivo". Occorre comprendere se si tratta del 2019 o del 2020</p>
<b>MINIMO</b>	<p>Secondo la risposta ad interpello n. 72/2018, il passaggio è possibile per il "minimo" (articolo 27 del Dl 98/2011) che ha iniziato l'attività nel 2014. Ma anche chi ha iniziato come "minimo" nel 2015 ha concluso un triennio, per cui non ci sono problemi. Piuttosto va verificato se al "minimo" (che ha una imposta ordinaria del 5%) conviene passare al forfait (dove il 5% vale solo in fase di "start up"), in particolare per i contribuenti con età inferiore ai 35 anni</p>
<b>SEMPLIFICATO</b>	<p>Anche di recente l'Agenzia ha confermato la tesi esposta nella risoluzione 64/E/2018, in base alla quale i contribuenti che presentano i requisiti per entrambi i regimi forfettario e semplificato hanno, sostanzialmente, due "regimi naturali", il che giustificherebbe l'assenza di qualunque vincolo triennale nel passaggio dall'uno all'altro, senza applicazione dell'articolo 1, comma 70, della legge 190/2014. Questa considerazione aprirebbe le porte del regime forfettario a chi ha scelto nel 2017 o nel 2018 il semplificato pur in presenza dei requisiti per il forfait, senza bisogno di richiamare quanto si dirà per gli ordinari su opzione 2018. Non è ostativa in nessun caso l'opzione per la tenuta della contabilità semplificata con il metodo del "registrato IVA", di cui all'articolo 18, comma 5, del Dpr 600/1973, che vincola solo chi resta nel semplificato</p>
<b>ORDINARIO</b>	<p>Se si era in ordinaria per obbligo o per opzione esercitata da più di tre anni il passaggio (sempre in presenza dei requisiti per il forfait) non incontra ostacoli. Addirittura, la circolare n. 10/E/2016 apre alla possibilità di applicare, per le attività "start up", l'imposta sostitutiva ridotta del 5%</p> <p>Chi, invece, ha optato per la contabilità ordinaria nel 2017 o nel 2018, incontrerebbe l'ostacolo del triennio vincolante, previsto dall'articolo 1 del Dpr 442/1997 (disciplina generale delle opzioni). Tale norma, tuttavia, fa salva l'ipotesi della "modifica del sistema in conseguenza di nuove disposizioni normative", che dovrebbe coincidere con quanto è accaduto al regime forfettario con la legge 145/2018. Se l'Agenzia confermasse questa conclusione, anche questi contribuenti potrebbero transitare al forfait prima del compimento del triennio</p>

Tabella a cura di Giorgio Gavelli